

GUN 12/2024

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING**Premesso che:**

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 28.05.2024 perveniva, referto gara “Gara Libera Territoriale Open Memorial Marco Micucci– Singolo – Scelta d’acchito” svoltasi in Civitanova Marche (MC), “Il Diamante” in data 21-25.05.2024 in cui veniva riportato *”[omissis] il comportamento incivile, volgare, scorretto e antisportivo tenuto dall’atleta LUCIANI MARCO [omissis] ha iniziato ad imprecare nei miei confronti e nei confronti del suo avversario offendendoci pesantemente; poi con estrema antisportività ha smontato la stecca e se ne è andato via senza neanche stringere la mano al suo avversario ed applaudendo in segno di scherno [omissis] il sig. LUCIANI MARCO mi ha diffamato attraverso un posto sui social media (FACEBOOK), sbagliando a scrivere il mio cognome, con le testuali parole: “per l’ennesima volta l’incompetenza arbitrale al memorial Micucci permette di far andare avanti chi non deve Massaccesi ritirate oppure vai a fare un corso da arbitro sei un incompetente questa è la seconda volta [omissis];*

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *“I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a)d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore*

Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.

l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";

l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta della sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi";

questo Organo di Giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.



§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara “Gara Libera Territoriale Open Memorial Marco Micucci– Singolo – Scelta d’acchito” svoltasi in Civitanova Marche (MC), “Il Diamante” in data 21-25.05.2024 denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte dell’atleta LUCIANI Marco che in più occasioni si è reso colpevole di comportamenti antisportivi.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico. Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell’atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l’atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all’**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui “*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”,* nonché gli artt. 29 - 33 su riportato.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal tesserato LUCIANI Marco e risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, fatti sul socialnetwork “Facebook” su un gruppo di appassionati di biliardo e seguito da molti in Italia. I comportamenti denunciati sono gravi in considerazione dell’elevato numero di persone raggiunte mediante il noto *social network* e per le frasi proferite tenendo presente che vi sono gli opportuni organi di giustizia preposti al ricevimento delle denunce e degli esposti.

La volontà di scrivere su Facebook è dettata dal solo fatto di diffamare il soggetto a cui sono rivolti raggiungendo il più alto numero di utenti possibili.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 – 29 - 32 - 33 - 42 – 44 – 45 - 46 del Nuovo Regolamento





di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà, ritenendo per il LUCIANI Marco più grave la violazione sub art. 33 Reg. Giust.:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore LUCIANI Marco al pagamento dell'ammenda di € 3000,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi sei il giocatore LUCIANI Marco a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati LUCIANI Marco la sospensione per giorni 600 (seicento) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti LUCIANI Marco nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti LUCIANI Marco di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 1.000,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per anni 1 (uno).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia





Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 06 giugno 2024

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

